

Il sistema della previdenza complementare ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Prima del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nell'ambito delle banche, delle assicurazioni, delle imprese multinazionali erano già presenti, per particolari categorie di lavoratori, un buon numero di Fondi, chiamati "preesistenti".

La materia è trattata solo dalle disposizioni contenute negli articoli 2117 e 2123 del codice civile, nell'ambito della libertà di assistenza privata garantita dalla Costituzione, con una prima tutela dei fondi costituiti internamente alle aziende.

Con il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito in [legge 1° giugno 1991, n. 166](#) è stata riconosciuta, con l'articolo 9 bis, l'esclusione dalle retribuzioni imponibili di quanto versato dal datore di lavoro a finanziamento di fondi o gestioni su accordi collettivi o regolamenti aziendali, prevedendo un contributo di solidarietà del 10% su queste somme destinate a tali gestioni pensionistiche obbligatorie.

Nel 1993, con il **decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124**, è stata data una prima disposizione organica alla disciplina della previdenza complementare. Si è cominciato, infatti, a considerare i trattamenti pensionistici erogati dai fondi come trattamenti complementari del sistema obbligatorio pubblico.

Nel 1995, con la Riforma Dini, **legge 8 agosto 1995, n. 335**, è stato attuato un intervento anche sulla previdenza complementare con la rimozione di alcuni ostacoli che ne impedivano il giusto funzionamento.

Nel 1997, con la Finanziaria 1998, [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) è stata introdotta la possibilità, per i dipendenti pubblici in regime di Trattamento di Fine Servizio (TFS), di optare per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), attraverso l'adesione a un fondo pensionistico complementare.

Nel 1998 con la Finanziaria 1999, **legge 23 dicembre 1998, n. 448**, è stato stabilito che la misura degli stanziamenti destinati ai fondi di previdenza complementare del settore pubblico, a copertura degli oneri gravanti a carico delle amministrazioni datrici di lavoro, fosse pari a 200 miliardi di lire.

Nel 1999, con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999**, è stato recepito l'accordo quadro stipulato in data 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici e, nel contempo, sono stati indicati i criteri per la ripartizione degli stanziamenti per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Nel 2000, con il **decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47**, è stato rivisitato tutto il regime fiscale della previdenza complementare e sono state introdotte e disciplinate le forme pensionistiche individuali.

Nel 2004 è stata approvata in Parlamento la **legge delega 23 agosto 2004, n. 243** che ha fissato principi e criteri per introdurre modalità tacite di conferimento del TFR maturando ai fondi pensione, l'equiparazione tra forme pensionistiche complementari e la rimozione dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali. Sono stati indicati anche i principi per ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare: agevolando la deducibilità della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, rendendo più favorevole la tassazione delle prestazioni.

Nel 2005 è stata attuata la legge delega con l'emanazione del **decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252**, ma dall'applicazione erano esclusi i dipendenti pubblici.

Nel 2007 è stata introdotta la nuova previdenza complementare per il settore privato.